



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO E DELLE PROCEDURE DI ESAME ED ISTRUTTORIA DEL RECLAMO E DI ISTANZE DI MEDIAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei criteri e principi che disciplinano la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali, è conforme:
 - agli articoli 117¹ e 119² della Costituzione;
 - all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267³;
 - all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁴;
 - all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449⁵.
2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le procedure finalizzate ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale, comprendendo le attività nella fase della riscossione, nonché le procedure di diniego dei rimborsi.
3. Le disposizioni contenute del presente regolamento sono altresì volte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente ufficio comunale. Le predette previsioni sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.
4. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

1 **L'articolo 117, comma 2, della Costituzione** sancisce:

"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".

2 **L'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione** recita:

"1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio".

3 **L'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, cosiddetto T.U.I.R.) stabilisce:

"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

4 **L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446** (recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni") statuisce:

"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

5 **La Legge 27 dicembre 1997, n. 449** (avente ad oggetto "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") all'art. 50, recante "**Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali**", prevede:

"1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili."

5. Il reclamo ha la funzione di provocare il riesame dell'attività di accertamento e la valutazione della eventuale proposta di mediazione; tale attività va esperita preliminarmente alla presentazione del ricorso giurisdizionale, con effetto deflattivo del contenzioso tributario.

6. Le norme dettate dal presente regolamento devono essere informate ad un nuovo approccio di tax compliance che deve contraddistinguere il rapporto fra ente impositore e contribuente, nel rispetto dei principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2

Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria, sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

Art. 3

Limiti dei regolamenti

1. Al presente regolamento, nonché a quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, vanno posti i vincoli stabiliti dalla riserva di legge sancita dalla Costituzione in ambito tributario, nonché i limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. L'applicabilità delle disposizioni dettate dal presente regolamento, aventi carattere generale, è vincolata dalle previsioni dettate dalla stessa materia che trova disciplina all'interno dello specifico regolamento afferenti ad ogni singolo tributo.

3. Qualora le previsioni del presente regolamento vadano a disciplinare specifiche fattispecie già regolate da singoli atti normativi, il presente atto integra quelli specifici.

TITOLO I IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Capo I Generalità del reclamo/mediazione

Art. 4 Finalità del reclamo

1. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
3. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributario Provinciale.

Art. 5 Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - avviso di accertamento;
 - avviso di liquidazione, (ormai assorbito dall'avviso di accertamento, anche se, di fatto, riguarda le fattispecie a cui è applicabile la sanzione del 30%, disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997);
 - provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - ruolo;
 - diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
 - diniego o revoca di agevolazioni;
 - cartelle di pagamento per vizi propri.
3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
 - controversie di valore superiore a 20.000,00 (ventimila) euro;
 - controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
 - controversie relative ad atti non impugnabili.
4. L'istituto della mediazione è pertanto obbligatorio, per il perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 4.

Art. 6 Valore della lite

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1, deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contenga più di uno.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del reclamo/mediazione, le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

Art. 7 **Istanza di mediazione**

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
4. Nell'ipotesi in cui il contribuente presenta esclusivamente istanza di reclamo, non contestuale alla proposizione del ricorso giurisdizionale, il Comune ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa nei termini stabiliti dall'art. 12 comma 6. Tale procedura garantisce la tutela dell'affidamento e della buona fede sanciti dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
5. L'istanza di reclamo deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) l'indicazione del Comune, cui spetta la legittimazione in giudizio, nei cui confronti è avviato il procedimento amministrativo;
 - b) i dati identificativi del contribuente, il codice fiscale e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - c) l'atto impugnato e l'oggetto dell'istanza;
 - d) l'esposizione chiara dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda il reclamo;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

Il contribuente può inserire in calce all'istanza di reclamo anche una motivata proposta di mediazione, indicando la rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria che è disposto a pagare.

All'istanza di reclamo deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune utile ai fini dell'esame dei motivi del reclamo.

Nel caso in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 5 il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. I termini di conclusione del procedimento iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è effettuata.

L'istanza è inammissibile se:

è priva dei requisiti di cui al comma 1 lettere a) e b);

il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini indicati.

L'istanza di reclamo è trasmessa all'Ufficio competente all'istruttoria individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2 del presente regolamento lo stesso giorno in cui viene acquisita al protocollo generale dell'Ente.

Art. 8 **Modalità di presentazione dell'istanza**

1. L'istanza di cui al precedente articolo 7, deve essere presentata al Comune di Naro, presso l'ufficio protocollo in via Regione Siciliana, n. snc, sotto forma di ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito che *“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*.

2. In conformità con quanto previsto al precedente comma 1, il ricorso produce anche gli effetti di un

reclamo, ossia il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso.

3. La notifica dell'istanza deve essere effettuata in conformità ad una delle seguenti modalità:

- a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le modalità di cui all'art. 137 e ss, del c.p.c.,
- mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Naro,
- a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta, raccomandata senza avviso di ricevimento.

4. Nell'ipotesi in cui il contribuente presenti esclusivamente istanza di reclamo, non contestuale alla proposizione del ricorso giurisdizionale, l'istanza di reclamo, eventualmente corredata dalla proposta di mediazione, redatta sulla base dello schema tipo di atto di reclamo e di accesso alla mediazione, allegata al presente regolamento, è presentata al Comune nei modi di cui al precedente comma e nei termini di cui all'art.9.

Art. 9

Termini di presentazione della mediazione

1. Il ricorso, come inquadrato dal precedente articolo 8, deve essere presentato al Comune di Naro, presso l'ufficio protocollo, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.

2. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale.

Capo II **La procedura di mediazione**

Art. 10 **Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione**

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione produce i seguenti effetti:
 - la notifica dell'istanza produce l'effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto,
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione,
 - sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di chiamare in giudizio l'ufficio Tributi, obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.
3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.
4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, è pertanto finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.
5. Il ricorso non è procedibile, in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 11 **Trattazione dell'istanza**

1. L'ufficio comunale competente a valutare la fondatezza dei motivi di reclamo e la proposta di mediazione, nel formulare l'eventuale controproposta dovrà perseguire l'interesse pubblico nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività e trasparenza e dovrà, altresì, attenersi ai seguenti criteri:
 - a. eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b. grado di fondatezza e sostenibilità della pretesa;
 - c. principio di economicità dell'azione amministrativa;
 - d. indirizzo giurisprudenziale sulla questione oggetto di contestazione, il quale, ove costantemente favorevole alla posizione dell'Ente impositore, determinerà il rigetto del reclamo da parte del Comune.
2. Al fine di garantire l'imparzialità, la ragionevolezza, l'equità e l'autonomia della valutazione dell'istanza, il soggetto competente all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione è così individuato:
 - a. nel Responsabile dell'Ufficio tributi ove l'istruttoria procedimentale e l'atto di accertamento siano stati curati da altro funzionario del settore, appositamente delegato;
 - b. nel Segretario comunale, ove l'istruttoria procedimentale sia stata curata dal Responsabile del Settore Economico finanziario e l'atto di accertamento sia stato sottoscritto dallo stesso.
3. Il responsabile di cui al comma 2 è tenuto al rispetto delle eventuali misure organizzative di prevenzione della corruzione indicate nel Piano comunale di prevenzione della corruzione.

Art. 12
Esame dell'istanza

1. In via preliminare, l'ufficio verifica che l'istanza contega tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione compresi quelli di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Il Comune, esaminata preliminarmente l'istanza, provvede alla conclusione del procedimento di reclamo entro il termine massimo previsto dalla legge. Il predetto termine è soggetto alla sospensione feriale ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 2, ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 546/1992.
3. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione. Il responsabile del procedimento relativo all'istruttoria di riesame, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, entro 60 giorni dalla notifica del reclamo, comunica i motivi ostativi al suo accoglimento tramite pec, assegnando l'ulteriore termine di cinque giorni per eventuali ulteriori controdeduzioni e la presentazione di eventuali ed ulteriori documenti utili.
4. Nell'ipotesi in cui il reclamo contenga anche una proposta di mediazione, l'Ufficio con il provvedimento interlocutorio di cui al precedente comma comunica le eventuali osservazioni sulla stessa e formula una eventuale controproposta, ovvero specifica le eventuali condizioni alle quali la stessa può essere accolta; sulla controproposta dell'Ufficio il contribuente si esprime entro il termine di cui 5 gg.;
5. Laddove il contribuente, nel termine di 5 gg. chiede di essere sentito, l'ufficio ne dispone la convocazione entro i successivi cinque giorni lavorativi; del contraddittorio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile di cui all'art. 11, comma 2, dal contribuente e da un dipendente di categoria C che svolge le funzioni di verbalizzante. Il contribuente può essere assistito o può delegare a comparire un proprio procuratore. Nell'ambito dello stesso contraddittorio può essere formalizzato l'accordo di mediazione. Il verbale deve contenere gli elementi minimi previsti dall'art. 13 comma 5.
6. Nell'ipotesi in cui il contribuente presenta esclusivamente istanza di reclamo non contestuale alla proposizione del ricorso giurisdizionale, ferme restando tutte le prescrizioni regolamentari di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, il Comune ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa entro il termine massimo di dieci giorni dalla scadenza del termine per proporre il ricorso dinnanzi la Commissione tributaria competente, sempreché l'istanza di reclamo sia stata presentata dal contribuente entro trenta giorni dalla notifica dell'atto impositivo. Tale procedura garantisce la tutela dell'affidamento e della buona fede sanciti dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
7. Il riesame effettuato a seguito della proposta di mediazione deve perseguire l'interesse pubblico nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività e trasparenza e deve rispondere ai seguenti quattro criteri specifici:
 - eventuale incertezza delle questioni controverse,
 - grado di sostenibilità della pretesa,
 - principio di economicità dell'azione amministrativa,
 - indirizzo giurisprudenziale sulla questione oggetto di contestazione, il quale, ove costantemente favorevole alla posizione dell'Ente impositore, determinerà il rigetto del reclamo da parte del Comune

Art. 13
Accordo di mediazione

1. Il Responsabile di cui all'art. 11, comma 2, qualora l'accordo di mediazione non sia stato sottoscritto in fase di contraddittorio, almeno dieci giorni prima della scadenza della data di deposito

del ricorso presso la Commissione tributaria competente, comunica, al contribuente i termini di accettazione della proposta di mediazione, eventualmente riformulata ai sensi del superiore articolo 12, commi 3, 4 e 5, e lo invita alla sottoscrizione dell'atto di mediazione che deve avvenire entro i successivi cinque giorni. La proposta di mediazione, laddove non formalizzata nel corso del verbale di cui all'art. 12, comma 3, 4 e 5, viene trasmessa al contribuente tramite pec.

2. Nell'atto di mediazione vengono indicati gli importi rideterminati, specificando il dovuto in termini di tributo, interessi e sanzioni.

3. E' ammesso il pagamento rateale delle somme nei termini e nei limiti di cui al vigente Regolamento comunale sulla rateizzazione spontanea delle entrate comunali e sulle compensazioni; in tale ipotesi, all'atto di mediazione è allegato un prospetto delle somme dovute, del piano di scadenza delle singole rate e degli interessi calcolati.

4. L'atto di mediazione, anche in caso di accoglimento parziale del reclamo, riconosce al contribuente il beneficio della riduzione delle sanzioni dovute nella misura prevista dalla legge.

5. Il verbale, che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, deve indicare i seguenti elementi:

- le modalità con cui si è pervenuti all'accordo,
- l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni,
- le modalità di versamento degli stessi,
- le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 14

Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguente modalità:

- pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
- in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
- con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. E' ammesso il pagamento rateale delle somme nei termini e nei limiti di cui al vigente Regolamento comunale sulla rateizzazione spontanea delle entrate comunali e sulle compensazioni; in tale ipotesi, all'atto di mediazione è allegato un prospetto delle somme dovute, del piano di scadenza delle singole rate e degli interessi calcolati.

3. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

4. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità dell'accordo di mediazione concluso tra il Comune ed il contribuente.

Art. 15

Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

2. Qualora l'ufficio ritiene che non vi siano margini della pretesa e, comunque, il contribuente ritiene opportuno pervenire alla sottoscrizione dell'accordo, le sanzioni sono ridotte nella misura di cui al comma 1.

Art. 16
Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Art. 17
Provvedimento di diniego

1. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 18
Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.
4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che il contribuente potrà far valere la propria pretesa solo in sede giudiziale.

TITOLO II INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

Art. 19

Costituzione in giudizio del ricorrente

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di accoglimento parziale della stessa, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.
2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

Art. 20

Capacità di stare in giudizio

1. Quando il valore della controversia sia superiore al limite di 3.000,00 (tremila) euro, il ricorrente è tenuto a dotarsi di assistenza tecnica, ossia da un difensore abilitato.
2. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila), l'istanza di mediazione dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato.

Art. 21

Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

1. Per la costituzione in giudizio di cui al precedente articolo 19, il termine di 30 (trenta) giorni, decorre dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune.
2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, diversamente il ricorso è inammissibile.

Art. 22

Deposito del ricorso

1. Il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dallo scadere dei 90 (novanta) giorni entro i quali viene esperita la procedura di mediazione.

Art. 23

Spese di giudizio

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

TITOLO III

Il diritto di interpello

Art. 24

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria ai casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 27.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano o per via telematica attraverso Posta elettronica certificata.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 25

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nel caso in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a. è priva dei requisiti di cui al comma 1 lettere a) e b);

b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 24, comma 5;

c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 24, comma 1;

d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f. il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 26

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente tramite la forma di notificazione prevista per gli atti tributari di cui all'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 o mediante Posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe dalla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione, la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti di legge.

3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Naro, in un'apposita sottosezione denominata "Interpello sui tributi locali", raggiungibile direttamente dalla home page.

Art. 27

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 26, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28
Norme transitorie

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento sono abrogate le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto e/o incompatibili con le previsioni contenute in questo atto.

Art. 29
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
- legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.